



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro 2 Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio

Alla udienza del 19/09/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18604/2017 R.G. promossa da:

TRA

Giovanna CAROTENUTO, rappresentata e difesa dall'avv Liberato Francesco De Falco

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

nonchè

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, (C.F. 80039860632) in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in via Ponte della Maddalena, 55

NONCHE'

NEI CONFRONTI DI TUTTI i docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del Concorso 2012 PER LA REGIONE CAMPANIA, assunti nell'as2015/16 , che hanno partecipato alla mobilità per l'a.s.2016/17

.

FATTO E DIRITTO

la ricorrente, docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015 a seguito delle immissioni in ruolo previste dalla Legge n. 107\2015 (cd "La Buona Scuola") per la scuola secondaria di II Grado su posto comune per la classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche), reclutata tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante concorso pubblico - 1998/99 - per titoli ed esami conseguito con esito favorevole, esponeva di essere stata immessa in ruolo per l'anno scolastico 2015\2016 presso l'Istituto Tecnico Commerciale " BAGGI" in



Sassuolo (MO) ove superava positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo;

esponeva altresì che, per l'anno scolastico 2016\2017 a seguito della mobilità straordinaria, cui era stata costretta a partecipare, era stata assegnata, in via definitiva all'ambito 0026 regione Lombardia presso la provincia di RHO. Deduceva che le era stato attribuito il punteggio, valido ai fini della mobilità nazionale, di 16 punti oltre al punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di punti 6 (doc. n. 3), quest'ultimo valevole solo nel comune di Pomigliano d'Arco - Ambito 0019 - mentre alcun punteggio le veniva attribuito per l'anno di servizio prestato nelle scuole paritarie; esponeva che con ordinanza non reclamata, n. 19897\2017 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro le veniva riconosciuto il servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'anno scolastico 2014\2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente attribuzione alla stessa di ulteriori punti sei; Chiedeva pertanto, previa declaratoria di nullità, ovvero previa annullamento o disapplicazione in parte qua del c.c.n.i. del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C ) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti,, accertare e dichiarare il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentato, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l' A.S. 2016\17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; in subordine, accertare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado (A046) per cui ha titolo indicata in domanda, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate; condannarsi le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità Parte ricorrente ricostruisce le novità introdotte dalla L.107 del 2015 [cd. Buona Scuola] che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni, in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In virtù di tale ripartizione, espone di essere stata inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, di essere stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 26 novembre 2015.

Successivamente con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la



procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili. Di conseguenza, la ricorrente, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: 1) di avere l'esigenza di ricongiungimento con il marito ed i figli; 2) indicando le preferenze territoriali, nei limiti dei 100 ambiti territoriali consentiti. Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 16 punti ed il riconoscimento di punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge. In realtà, tenendo conto del provvedimento del 02.10.2017, reso dal Tribunale di Napoli, che riconosceva alla ricorrente sei punti per aver svolto un anno di servizio presso un istituto scolastico paritario, i punti sarebbero dovuti essere 22 anziché 16, oltre gli ulteriori sei punti per il ricongiungimento al coniuge valevoli solo nel comune di residenza cioè Pomigliano d'Arco – A.T. 0019. In data 31.08.2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria che "per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Lombardia Ambito 0026, classe di concorso: A019 – Discipline giuridiche ed economiche". La ricorrente deduce che tale Ambito Territoriale non era stato indicato fra le sue preferenze, né rispetta, in alcun modo, le tabelle di vicinorietà delle assegnazioni che dovevano trovare applicazione nella procedura di mobilità dei docenti. Anche per l'anno 2018\2019 la ricorrente ha partecipato alla mobilità così come predisposta dal MIUR ed ancora una volta la ricorrente risulta assegnata, all'ambito territoriale Lombardia 0026. La domanda va accolta.

"La ricorrente, assunta nell'anno scolastico 2015\2016 da G.A.E., lamenta un trattamento peggiore, in sede di mobilità, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012. Ella, che sia entrata in fase 0, sia che sia entrata in fase C, è stata assunta da G.A.E. ed è pacifico che la contrattazione collettiva e l'O.M. sul punto hanno coniato un canale di mobilità interprovinciale preferenziale in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012 rispetto agli assunti da G.A.E.". Tale preferenza non sembra sorretta da una fonte primaria, ma anzi sembra inserirsi in un contesto di parificazione a livello normativo.

Con la Legge 107 del 2015 veniva statuito che il personale ex comma 96, lett. b), L- 107\15, assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), cui appartiene la ricorrente, è quello reclutato tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (oggi GAE ed ex graduatorie permanenti). L'interpretazione letterale e testuale della norma va compiuta tenendo conto del significato dei termini "tutti", "posti vacanti e disponibili" ed "inclusi". In particolare, le parole "tutti" ed "inclusi", usate insieme, lasciano agevolmente intendere che il Legislatore avesse inteso riferirsi ad un insieme ("tutti") di cui il personale assunto ex comma 96, lett. b) costituisce un sottoinsieme o specificazione ("inclusi"). Il Legislatore, cioè, non si è riferito solo ed esclusivamente al personale di cui al comma 96, lett. b), anche perché, se avesse



voluta disporre in tal modo, avrebbe fatto riferimento solo al personale ex comma 96, lett. b) senza utilizzare né il termine "tutti", né il termine "inclusi" che indica una categoria più piccola di un insieme più grande del quale costituisce una specificazione.

La prima parte del comma 108, quindi, descrive una mobilità di cui, sul piano attivo, beneficiano tutti gli assunti nell'anno 2014/2015 e che ha ad oggetto, dal punto di vista passivo, tutti i posti vacanti e disponibili e, quindi, sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. b), sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. a) della legge.

Ciò in quanto anche il personale ex comma 96, lett. a) va considerato come assunto in via provvisoria e, quindi, come movimentabile.

"La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015- oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale- è peraltro chiaramente sancita dall'art. 1 comma 73 legge n. 107/15 il quale espressamente prevede che "Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

(...) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali"

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai lavoratori ex comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n.105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria. Gli appartenenti alla categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n°244/97) e la legge 107/2015 NON prevedono, ed, anzi escludono che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non potessero essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1



della medesima Legge, il quale espressamente prevede che: "sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

La domanda va quindi accolta, risultando possibile nel senso sovradescritto il sindacato giurisdizionale del CCNL e dell' O.M. In fatto, si osserva inoltre che nella graduatoria dei trasferiti nell' ambito rientrante nella provincia di Napoli , vi sono dei docenti con punteggio complessivo inferiore alla ricorrente.

La controvertibilità delle questioni trattate impone l' integrale compensazione delle spese di lite

PQM

dichiara il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l' A.S. 2016\17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; Condanna, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità

Spese compensate

Così deciso in data 19/09/2018.

il Giudice

Dott. Maria Lucantonio

